



Circolare informativa per la clientela
n. 32/2013 del 14 novembre 2013

SPESOMETRO INVIO ANCHE SENZA CHIARIMENTI

In questa Circolare

- 1. Termine per l'invio telematico con tolleranza**
- 2. Modello polivalente per il 2012**
- 3. Chiarimenti del passato**
- 4. Modalità di comunicazione**

1. TERMINE per l'INVIO TELEMATICO con TOLLERANZA

Il **12.11.2013** è scaduto il termine per l'invio telematico della «Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva» (cd. **spesometro**), da parte dei contribuenti che effettuano nel 2013 le **liquidazioni Iva mensili**. L'invio ha riguardato le operazioni relative al 2012. Il prossimo **21.11.2013** rappresenta, invece, il termine di invio per gli altri soggetti (ad es. i **trimestrali** nel 2013).

Le questioni dubbie sono molte, sorte sia in relazione ad un più ampio obbligo di fatturazione introdotto dal 17.3.2012 (art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), L. 15.12.2011, n. 217) e poi anche dall'1.1.2013 (art. 21, co. 6 e segg., D.P.R. 633/1972), sia con riferimento al nuovo modello e alle relative istruzioni di compilazione.

Proprio le **difficoltà di compilazione** hanno indotto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dapprima ad annunciare che, in sede di controllo delle comunicazioni dello spesometro, l'Amministrazione finanziaria **tollererà alcuni errori (invio in ritardo della comunicazione, mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di una specifica operazione o indicazione non esatta del numero delle operazioni aggregate)** e poi a diffondere il Comunicato 7.11.2013, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, fermi restando i termini di cui sopra, sarà tollerato un **ritardato invio fino al 31.1.2014** e, ancora, a diramare un ulteriore comunicato stampa datato 8.11.2013 per chiarire che la comunicazione «spesometro» può essere **validamente effettuata** tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell'Agenzia delle Entrate fino al **31.1.2014**.

Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Lo stesso concetto è altresì ribadito nella scheda informativa dell'adempimento, presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, mediante apposito riquadro in evidenza.

RINVIO ANCHE per gli OPERATORI FINANZIARI

Entro lo stesso termine del **31.1.2014** (termine così prorogato dal Provv. Agenzia Entrate 7.11.2013, rispetto al precedente 12.11.2013 fissato dal Provv. Agenzia Entrate 2.7.2013) gli operatori finanziari devono comunicare i dati delle operazioni Iva di **importo pari o superiore a 3.600 euro** effettuate dal 6.7 al 31.12.2011 attraverso **carte di credito, di debito o prepagate** (moneta elettronica).

Nella comunicazione, che va redatta osservando le istruzioni descritte nel Provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2011 (contenente il tracciato *record*), devono essere indicati:

- i **dati anagrafici** del contribuente che ha sostenuto l'acquisto;
- gli **importi complessivi di ogni singola transazione**;
- la **data** in cui è stata effettuata la transazione;
- il **codice fiscale** dell'operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. In particolare, va indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale va evidenziato l'apposito **codice identificativo**.

A regime, lo spesometro va inviato entro il **10.4** o il **21.4** dell'anno successivo a quello di riferimento, rispettivamente, per i soggetti che effettuano la **liquidazione mensile** ai fini Iva e per gli **altri soggetti**.

La **periodicità della liquidazione Iva**, al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, deve essere verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la trasmissione del modello (punto 3 delle istruzioni per la compilazione del modello).

2. MODELLO POLIVALENTE per il 2012

Con il Provv. Agenzia Entrate 2.8.2013 è stato introdotto un **nuovo modello** per effettuare la **comunicazione dello spesometro** o degli **elenchi clienti e fornitori**.

Invero, si tratta del primo modello approvato, in quanto la comunicazione dei dati, effettuata negli anni precedenti (2010 e 2011), era eseguita sulla base di mere specifiche tecniche (in pratica era una trasmissione telematica di dati, mentre non esisteva un vero e proprio modello).

Il nuovo modello, oltre a consentire la trasmissione dei dati delle operazioni relative allo spesometro (o all'**elenco clienti e fornitori** che dir si voglia, di cui all'art. 21, D.L. 1.7.2010, n. 78) può/deve essere utilizzato per comunicare:

- gli acquisti di beni e servizi legati al **turismo** effettuati da **persone fisiche non residenti** (art. 3, co. 1 – 2-bis, D.L. 2.3.2012, n. 16);

- i dati dei clienti con i quali le società di **leasing** finanziario e operativo e quelle di **locazione** e/o **noleggjo** di taluni mezzi di trasporto hanno stipulato contratti (art. 7, co. 12, D.P.R. 605/1973; Prov. Agenzia Entrate 21.11.2011);
- le **operazioni** effettuate nei confronti di operatori economici situati in **Paesi black list** (art. 1, D.L. 25.3.2010, n. 40);
- gli **acquisti** di beni dalla **Repubblica di San Marino** senza addebito dell'imposta (art. 16, lett. c), D.M. 24.12.1993).

3. CHIARIMENTI del PASSATO

Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcuni chiarimenti, tratti dalle **Istruzioni** alla **compilazione** del **modello** e dalla **prassi** del passato che risultano validi anche per la comunicazione dei dati relativi al 2012.

In particolare, ci si riferisce ai seguenti documenti:

- C.M. 30.5.2011, n. 24/E;
- C.M. 21.6.2011, n. 28/E;
- risposte a quesiti (pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate) 11.10.2011;
- risposte a quesiti 22.12.2011;
- risposte a quesiti 13.1.2012;
- risposte a quesiti 6.3.2012;
- C.M. 19.5.2012, n. 25/E.

SPESOMETRO – SOGGETTI e OPERAZIONI INTERESSATI e NON	
Soggetti obbligati allo spesometro	Soggetti esclusi dallo spesometro
Tutti i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi), inclusi i soggetti in contabilità semplificata e i soggetti aderenti al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000)	
Enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole	
Soggetti che intrattengono operazioni con gli enti pubblici	Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico). Il Prov. Agenzia Entrate 5.11.2013 ha stabilito l'esclusione per gli anni 2012 e 2013. Dal 2014 detti soggetti comunicheranno solo le operazioni non documentate da fattura elettronica
Soggetti non residenti (con una stabile organizzazione in Italia ovvero operanti tramite un rappresentante fiscale o identificati direttamente)	
Curatori fallimentari e commissari liquidatori	
Soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione per la dispensa dalla fatturazione e dagli altri adempimenti Iva di cui all'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972	
Operatori economici, in regime diverso da quello dei minimi, che effettuano operazioni attive e/o passive con soggetti minimi, come pure i soggetti ex minimi (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011)	Contribuenti minimi di cui all'art. 27, co. 1, D.L. 98/2011 (Regime fiscale di vantaggio)

	Operatori economici che hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi ai leasing (si tratta, con riferimento alle attività di leasing finanziario e/o operativo, di banche ed intermediari finanziari di cui all'art. 106, Tub) e alle locazioni e noleggi (si tratta di operatori commerciali che noleggiavano autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto o aeromobili)
Operazioni incluse nello spesometro	Operazioni escluse dallo spesometro
Operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, documentate o meno da fattura. Le operazioni rilevanti ai fini Iva vanno comunicate a prescindere dal relativo ammontare, se documentate da fattura, e solo se di ammontare almeno pari a 3.600 euro (al lordo dell'Iva) in assenza di fattura	Con riferimento alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti assimilati) e all'art. 74-ter del medesimo D.P.R. (agenzie di viaggio e turismo) è concesso (facoltà) di comunicare le sole operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'Iva)
	Operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi ai fini Iva) non documentate da fattura, se il pagamento dei corrispettivi – non inferiori a 3.600 euro – è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973
Fattura cointestata: con riguardo ai cointestatari, le istruzioni per la compilazione del modello affermano che l'operazione va comunicata per ciascuno di essi	
Operazioni non imponibili di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 (verso esportatori abituali che utilizzano il plafond). Si ritiene corretto comunicare le operazioni triangolari extra-Ue (non imponibili di cui all'art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972) per cessione al promotore residente	Operazioni non imponibili di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972
Operazioni non imponibili di cui agli artt. 8-bis, 9, 38- quater, 71 e 72, D.P.R. 633/1972	
Operazioni esenti, di cui all'art. 10, D.P.R. 633/1972, ancorché il soggetto passivo si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. 633/1972	Operazioni finanziarie esenti ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 633/1972 effettuate da operatori finanziari che devono trasmettere la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari
Triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58, D.L. 331/1993	Operazioni in ambito Ue già monitorate negli elenchi Intrastat
	Operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale
	Operazioni fuori campo Iva
	Operazioni escluse da Iva ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972
	Importazioni
	Operazioni di cui all'art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972 (ad es. vendita di generi di monopolio, come sali, tabacchi, fiammiferi, ma anche servizi di telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per il trasporto pubblico)
Corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte	

dell'incasso delle distinte riepilogative Asl	
Operazione soggette al regime del margine di cui all'art. 36 e segg., D.L. 41/1995	
Operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge	
Cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente	
Soggetto che esercita più attività separate ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972. I costi promiscui a più attività possono essere registrati compilando un dettaglio unico, ancorché abbiano dato luogo a più registrazioni contabili	Passaggi interni di beni tra contabilità separate
	Operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 605/1973
Acconti su compravendita di immobile per il quale la registrazione della compravendita avviene in un anno successivo	Cessioni di immobili
	Locazioni di immobili
Cessioni di autoveicoli, motoveicoli, ecc.	
Acquisti di carburante (il soggetto obbligato alla comunicazione riporta i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo)	Non si comunicano gli acquisti fatti esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate che fanno scattare l'esonero dalla predisposizione della scheda carburante (art. 7, co. 2, lett. p), D.L. 70/2011; C.M. 15.2.2013, n. 1/E, punto 6.1)

4. MODALITÀ di COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati secondo **due modalità alternative**:

- in forma **analitica** (indicando i dati di tutti i documenti);
- in forma **aggregata** (indicando l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente e fornitore). La modalità scelta per l'invio è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Nella Circolare Assonime 6.11.2013, n. 35 viene rilevato che, sebbene l'art. 2, D.L. 16/2012 preveda, da un lato, l'invio dei dati afferenti alle operazioni con emissione di fattura, per ciascuna controparte contrattuale, esclusivamente in via cumulativa, e, dall'altro, l'indicazione delle operazioni non documentate da fattura solamente in via analitica, il Prov. Agenzia Entrate 2.8.2013 dispone, invece, che i soggetti obbligati possano **optare** per l'una o per l'altra modalità di comunicazione in relazione a tutte le operazioni, rilevanti ai fini Iva, effettuate nei confronti dei propri clienti e/o fornitori.

Non possono essere inviati in **forma aggregata** (ma è concessa la sola **forma analitica**):

- gli acquisti di beni e servizi legati al **turismo** di importo **pari o superiore a 1.000 euro** effettuati da **persone fisiche non residenti**;
- gli **acquisti** senza addebito d'imposta effettuati presso operatori di **San Marino**;
- le operazioni (cessione e acquisto) con **produttori agricoli** di cui all'art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972 (agricoltori esonerati). L'obbligo di comunicare le operazioni effettuate e ricevute dai produttori agricoli esonerati è stato introdotto dall'art. 36, co. 8-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179, ma in via interpretativa è stato rinviato all'1.1.2013 (punto 2.1, C.M. 15.2.2013, n. 1/E).

L'Assonime ricorda anche che, in linea con la finalità della normativa in materia, che è quella di controllare la capacità contributiva dei soggetti che cedono o acquistano beni o servizi, l'**obbligo** di comunicazione **non** è circoscritto alle **sole operazioni intercorrenti fra soggetti passivi d'imposta**, ma riguarda anche quelle effettuate nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi non soggetti d'imposta (**privati consumatori**).

Infine, quanto agli **errori** e agli **aspetti sanzionatori**, viene precisato che:

- è consentito al contribuente di trasmettere – senza incorrere in sanzioni – una **nuova comunicazione**, in **sostituzione** di quella precedentemente inviata, finalizzata alla correzione di eventuali errori od omissioni di quest'ultima, alla duplice condizione che faccia riferimento al medesimo periodo temporale, e che sia inviata – previo **annullamento** della comunicazione precedente – **non oltre l'anno successivo alla scadenza** del termine ordinariamente previsto per la trasmissione dei dati. Alla luce di ciò, si ritiene che la **tolleranza al 31.1.2014** possa essere intesa come **proroga a tutti gli effetti**;
- per le ipotesi di **omissione** della dichiarazione, o di invio della medesima con l'indicazione di **dati incompleti o inesatti**, l'art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.L. 78/2010 prevede l'applicazione della **sanzione** di cui all'art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, che, al co. 1, punisce con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro *«l'omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri»*.

Al riguardo, l'Assonime ricorda che l'Agenzia delle Entrate – in relazione alla precedente versione della comunicazione – ha già espressamente riconosciuto che, alle violazioni dell'obbligo di comunicazione, dovrebbero ritenersi comunque **applicabili** le disposizioni sul **ravvedimento operoso** contenute nell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (con **sanzione ridotta a 1/8 del minimo**), analogamente a quanto già ammesso in passato con riguardo ad analoghe comunicazioni di dati fornite dai soggetti Iva, e cioè agli elenchi clienti e fornitori, alla comunicazione telematica da parte dei fornitori degli esportatori abituali e agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (rispettivamente, C.M. 4.8.2006, n. 28/E, C.M. 26.9.2005, n. 41/E e R.M. 16.2.2005, n. 20/E).